

**CONVENZIONE TRA
L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA
AMBIENTALE**

E

L'UNIONE DEI COMUNI MONTANA AMIATA GROSSETANA

L'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, di seguito indicato "ISPRA", con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale, Alessandro Bratti, nato a Ferrara il 04/05/1958, domiciliato per la carica presso la sede ISPRA di via Vitaliano Brancati, 48, 00144 Roma.

E

L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, di seguito indicata "Unione", Ente Locale con sede in Loc. Colonia - 58031 Arcidosso (GR), rappresentata dal Dott. Ing. Giorgio Ginanneschi nato a Castel del Piano (GR) il 19/10/1961 per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Unione in Loc. Colonia - 58031 Arcidosso (GR).

PREMESSO CHE:

1. i Comuni di Arcidosso, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali e del Capo III della L.R.T. 26/6/2008 n. 37, artt. 15 e 16 relativi alla trasformazione della Comunità Montana in Unione di Comuni, costituiscono, per libera adesione espressa dai rispettivi Consigli, una Unione di Comuni Montani;
2. tale Unione ha tra le proprie finalità statutarie (Art.3 comma J e k dello Statuto) la valorizzazione e tutela delle riserve naturali e delle risorse ambientali perseguendo politiche di sviluppo volte a tutelare e riequilibrare il rapporto tra lo sfruttamento delle risorse e le capacità rigenerative del pianeta, promuovendo politiche di sviluppo

sostenibile dotandosi a tale proposito di un proprio documento di politica ambientale tra le cui linee di azione figura il miglioramento continuo e la tutela ambientale in generale;

3. l'art. 28, comma 1, del D.L. N. 112/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 133/2008, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, ha istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);
4. l'art. 28, comma 2, del succitato D.L. ha attribuito all'ISPRA le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, i quali sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del medesimo articolo;
5. l'art. 28, comma 4, del citato D.L. n. 112/2008 ha disposto che la denominazione "Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale", sostituisce ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed ICRAM;
6. ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione ed attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
7. tramite il coordinamento del SNPA, l'ISPRA assicura un monitoraggio capillare, anche attraverso attività "in campo", di tutte le componenti che possono avere un impatto sull'ambiente naturale, al fine di garantire il raggiungimento di livelli omogenei di protezione dell'ambiente in tutto il paese (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali – LEPTA). Il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) può adottare tecniche vincolanti in materia ambientale avendo altresì facoltà di segnalare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la necessità di interventi anche normativi in materia ambientale;
8. l'ISPRA, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza, ai sensi della Legge 157/92 - Art. 7, comma 1), collabora con lo Stato, le Regioni e con gli Enti da questi delegati, alle attività di conservazione e gestione della fauna selvatica;

9. l'art. 7, comma 3 della Legge 157/92 prevede che l'ISPRA abbia il compito di "censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione e i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti con l'obiettivo di promuovere la riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome";
10. con Delibera n.7/CA dell'8 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione di ISPRA ha conferito l'incarico di Direttore Generale al Dott. Alessandro Bratti;
11. l'insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 16 dicembre 2017;
12. l'ISPRA è attivamente impegnato nella conservazione del Capovaccaio nell'ambito del progetto LIFE "Measures for the conservation of the Egyptian Vulture in Italy and the Canary Islands" - (LIFE16 NAT/IT/000659 - LIFE Egyptian Vulture);
13. il progetto LIFE Egyptian Vulture, iniziato ad ottobre del 2017 e destinato a concludersi il 30 settembre 2022 (salvo proroga), punta a migliorare lo stato di conservazione del Capovaccaio in Italia mediante azioni concrete quali la realizzazione di punti di alimentazione, il rilascio di individui nati in cattività e la riduzione delle minacce che colpiscono la specie quali l'uso illegale del veleno, il disturbo nei siti di nidificazione e l'elettrocuzione;
14. due delle azioni principali che ISPRA deve svolgere nell'ambito del progetto prevedono rispettivamente la riproduzione ex-situ dei Capovacciai ospitati presso le strutture del Centro Recupero Rapaci Minacciati (CERM) di proprietà della Unione, sito in località "Posticce" del Comune di Semproniano, (Azione C5) e il rilascio in natura dei giovani nati (Azione C6); oltre a svolgere tali azioni, ISPRA deve progettare le strutture per il rilascio (Azione A5), garantire il monitoraggio degli individui rilasciati (Azione D1) e il trasferimento delle metodologie impiegate, dei risultati ottenuti e delle lezioni apprese in modo da rendere replicabili le tecniche e le soluzioni attuate nell'ambito del progetto (Azione E5);

15. l'Unione possiede adeguate capacità tecniche e gestionali nell'ambito della detenzione e del rilascio di uccelli rapaci, maturate nel corso di due precedenti progetti LIFE (LIFE04 NAT/IT/000173 Biarmicus e LIFE08 NAT/IT/000332 Save The Flyers);
16. l'Unione, in particolare, ha realizzato le strutture del CERM dove vengono allevati i Capovacciai, sostenendone tuttora parte dei costi di gestione, nell'ambito del progetto LIFE Biarmicus;
17. l'Unione dal 2007 al 2014, nell'ambito del citato progetto Biarmicus e del successivo progetto LIFE Save The Flyers, ha rilasciato nell'Area amiatina (GR) 105 giovani nibbi reali con metodo *hacking*, ottenendo la ricostituzione di una popolazione residente della specie nella Toscana meridionale;
18. l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (*AVCP oggi ANAC*) con Determinazione n. 7 del 21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori; l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari ammessi fra i soggetti sottoscrittori dell'accordo possono essere i rimborsi delle spese eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
19. l'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
20. l'articolo 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
21. l'Unione e l'ISPRA sono interessati, nell'ambito dei rispettivi campi di attività e per gli scopi comuni a ciascuno, ad avviare una collaborazione per il concreto adempimento dei propri compiti istituzionali in materia di conservazione e gestione del patrimonio faunistico nell'ambito del territorio di specifica competenza;

22. le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore ad entrambe le Parti e che le stesse soddisfano pubblici interessi in materia di tutela dell'ambiente e della fauna selvatica;

23. le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dalla AVCP oggi ANAC, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente convenzione;

24. l'Unione e l'ISPRA sono interessati, nell'ambito dei rispettivi campi di attività e per gli scopi propri di ciascuno, ad avviare una collaborazione finalizzata a:

- 1 - dare attuazione alle azioni A5, C5, C6, D1 del Progetto LIFE Egyptian Vulture, inerenti alla riproduzione in cattività della specie Capovaccaio nelle strutture del CERM, la liberazione in natura dei giovani nati e il successivo monitoraggio;
- 2 - favorire la replicabilità delle tecniche e delle soluzioni messe in atto per la riproduzione e il rilascio in natura di individui nati in cattività (Azione E5).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse formano parte sostanziale ed integrante del presente atto.

ART. 2

Oggetto della presente Convenzione è la collaborazione tra l'ISPRA e l'Unione per:

1-l'allevamento degli individui di Capovaccaio presenti nel CERM in Rocchette di Fazio (Semproniano, GR), al fine di incrementare l'esigua popolazione selvatica della specie attraverso la riproduzione in cattività, il rilascio di soggetti in natura e il successivo monitoraggio;

2-favorire la replicabilità delle tecniche e delle soluzioni messe in atto per la riproduzione e il rilascio in natura di individui nati in cattività.

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, le parti si impegnano a realizzare in tutto o in parte le attività elencate nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

ART. 3

L'ISPRA si impegna a:

- fornire indicazioni dettagliate per la realizzazione delle strutture necessarie alle liberazioni, al fine di garantire le migliori condizioni per la stabulazione e l'alimentazione dei Capovaccai durante le fasi di rilascio;
- sovrintendere all'attività di allevamento e riproduzione dei Capovaccai, al fine di massimizzare il numero dei giovani prodotti annualmente da liberare, evitando forme di condizionamento sull'uomo (*imprinting*) che possano pregiudicare il buon esito dei rilasci;
- stabilire le procedure più opportune per il rilascio degli individui in natura;
- identificare i soggetti da liberare, pianificandone e coordinandone il rilascio in natura;
- richiedere agli enti competenti per territorio le necessarie autorizzazioni per la liberazione dei Capovaccai;
- garantire il trasferimento dei soggetti da rilasciare dal CERM al luogo della liberazione, nonché il trasporto delle attrezzature e degli strumenti necessari;
- monitorare e sorvegliare i Capovaccai nelle fasi del rilascio e del successivo ambientamento in natura sino al raggiungimento della piena padronanza del volo e all'abbandono del sito;
- collaborare con l'Unione alla stesura di un manuale sulle tecniche di riproduzione adottate ed alla successiva diffusione dello stesso;
- coprire le spese sostenute sino al raggiungimento dell'importo massimo previsto.

l'Unione si impegna a:

- garantire la gestione ordinaria del CERM e delle strutture connesse, assicurando le migliori condizioni di stabulazione per i Capovaccai ospitati, inclusa l'assistenza veterinaria;
- gestire gli individui presso il CERM, in modo da favorire la formazione delle coppie, la deposizione delle uova, la nascita dei pulli e il loro allevamento, con il fine di massimizzare la produttività annuale di soggetti;
- marcare con microchip di identificazione e determinare il sesso dei giovani nati;
- espletare le pratiche CITES necessarie;
- gestire eventuali scambi di capovaccai con altri centri di riproduzione ex-situ e favorire l'attività di *networking* con tali strutture;
- progettare e realizzare le strutture necessarie all'espletamento dei rilasci, seguendo le relative indicazioni fornite da ISPRA;

- installare e gestire le strutture necessarie per il rilascio dei Capovaccaï in natura (voliere, hacking box, punti di alimentazione e sistemi di videosorveglianza);
- monitorare e sorvegliare i Capovaccaï nelle fasi del rilascio e del successivo ambientamento in natura sino al raggiungimento della piena padronanza del volo e all'abbandono del sito;
- favorire il trasferimento delle competenze acquisite agli altri partner del Progetto LIFE Egyptian Vulture, anche attraverso la redazione di un manuale sulle tecniche di riproduzione adottate.

Per il dettaglio delle attività previste si rinvia all'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

ART. 4

Lo svolgimento delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi prefissati è affidato al personale qualificato dell'Unione e dell'ISPRA. Durante l'attività svolta nell'ambito della Convenzione, gli Enti appena citati saranno responsabili del proprio personale e dei propri mezzi, per ogni eventuale danno che dall'attività medesima possa derivare a persone e cose.

ART. 5

La presente Convenzione entrerà in vigore al momento della sua sottoscrizione e terminerà il 31 agosto 2022.

ART. 6

Per le attività previste dalla presente convenzione, l'ISPRA rimborserà all'Unione un importo pari a Euro 357.160 fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972.

ART. 7

L'erogazione dei pagamenti avverrà dietro presentazione del rendiconto delle spese sostenute fino a quel momento, corredato da nota di addebito, secondo le seguenti modalità:

- una prima quota prevista in euro 89.290,00 (25%) erogata a 30 giorni dalla stipula a seguito della presentazione del piano delle attività, corredato dal relativo crono programma;

- seconda quota prevista in euro 89.290,00 (25%) erogata al 30/09/2020 insieme alla presentazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di lavoro;
- terza quota prevista in euro 89.290,00 (25%) erogata al 30/09/2021 insieme alla presentazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di lavoro;
- saldo finale alla scadenza della convenzione per l'importo previsto in euro 89.290,00 (25%) erogata al 31/08/2022 insieme alla presentazione della relazione finale.

L'importo delle quote potrà subire variazioni compensative tra le stesse in caso di necessità, sempre fatto salvo l'importo totale del rimborso spese previsto.

ART. 8

L'ISPRA individua nel Dott. Alessandro Andreotti, il Responsabile della presente Convenzione. L'Unione individua il Dott. Ing. Giorgio Ginanneschi quale Responsabile di Convenzione.

ART. 9

Qualora lo si ritenga indispensabile, le parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica in corso d'opera delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo fra le parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare una trasformazione sostanziale delle prestazioni individuate, tempi (ad esclusione della eventuale proroga) o costi aggiuntivi.

ART.10

I rimborsi per le attività oggetto della presente Convenzione verranno erogati dall'ISPRA all'Unione entro 30 giorni dalla presentazione di note di addebito previa approvazione da parte del Responsabile di Convenzione dell'ISPRA. Tali note di addebito dovranno riportare i dettagli delle attività realizzate ed essere corredate delle rendicontazioni analitiche delle spese sostenute. Le note di addebito dovranno riportare i dettagli del progetto (LIFE16 NAT/IT/000659 - LIFE EGYPTIAN VULTURE - CUP I27G17000010007) e la quota parte di spesa da imputarsi a ciascuna delle azioni previste (C5 - C6 - A5 - D1- E5).

L'ISPRA si riserva di poter effettuare controlli e richiedere copie conformi di fatture e/o di altra documentazione inerente alle specifiche attività. Le erogazioni dei rimborsi sono subordinate alla verifica tramite DURC della regolarità contributiva dell'Unione

determinando, se del caso, l'intervento sostitutivo di cui all'art.4 del DPR n.207/2010. Le note di addebito dovranno essere inviate ad ISPRA, tramite fatturazione elettronica utilizzando il seguente codice univoco ufficio: UF3ANQ.

ART. 11

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del seguente accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

ART.12

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie per il proprio personale impiegato. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 13

Nell'ambito delle attività previste dal presente Atto, l'Unione, potrà avvalersi della collaborazione di esperti nella tematica oggetto della presente Convenzione e potrà eventualmente stipulare con soggetti terzi contratti di collaborazione e/o di servizio, qualora a giudizio dell'Unione il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa. L'Unione è, a tutti gli effetti, il solo ed unico responsabile per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui l'Unione dovesse avvalersi di soggetti terzi. L'Unione solleva l'ISPRA da qualsivoglia pretesa di soggetti terzi, in ordine ad attività a questi affidate connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

ART.14

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati -"GDPR"), relativo alle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e

al D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee Guida generali promulgate dall’European Data Protection Board (EDPB). Le parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente convenzione, in relazione alle attività di trattamento dei dati personali che potranno discendere dall’attuazione della stessa uno specifico accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell’art. 26 del GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti interessati.

ART.15

La documentazione derivante dalla presente Convenzione è di proprietà di entrambe le parti che ne potranno disporre pienamente fatti salvi i diritti morali dell’autore. I risultati di cui sopra potranno essere comunicati a terzi, divulgati o costituire oggetto di pubblicazione previa comunicazione all’altra parte. Nelle eventuali pubblicazioni si dovrà esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione nonché al progetto LIFE citato in premessa.

ART.16

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno trenta (30) giorni mediante posta elettronica certificata, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute a conclusione delle attività positivamente eseguite.

ART.17

Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra l’ISPRA e l’Unione, si applicano le norme vigenti per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti.

ART.18

La presente Convenzione, redatta in duplice copia è soggetta a registrazione solo in caso d’uso (D.P.R. 131/86) e l’onere della registrazione ricade esclusivamente sulla parte richiedente la registrazione (art. 57 del D.P.R. 131/86).

L’imposta di bollo e relativi oneri accessori dovuti alla presente convenzione sono a carico dell’Unione.

ART. 19

Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: l'ISPRA, in Roma, Via Vitaliano Brancati n. 48 (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) e l'Unione in Arcidosso (GR), Loc. Colonia 58031 (unione.amiatagr@postacert.toscana.it)

ART. 20

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale competente.

La presente Convenzione è sottoscritta digitalmente dalle Parti, come disposto dall'art. 15 comma 2 bis della L. n. 241 del 07.08.1990 ed ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. N. 82 del 07.03.2005.

Unione Comuni Montani

Amiata Grossetana

ISPRA

Il Responsabile del Servizio IX
"Ambiente e Protezione Civile"
Dott. Ing. Giorgio Ginanneschi

Il Direttore Generale